Schema di contratto

**SCHEMA CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE, PER UN PERIODO DI TRE ANNI, DELL'USO DELLE LICENZE DENOMINATE “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER, GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STANDARD E GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS” E PRODOTTE DALLA "GOOGLE INCORPORATE", DESTINATE A SODDISFARE LE ESIGENZE SIA DELLA "AMMINISTRAZIONE CENTRALE" CHE DELLE "STRUTTURE DI RICERCA" DELLO "ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA".**

**CIG: B6087A0F38**

TRA

L’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

INDICE E SOMMARIO

Sommario

[***PREMESSE 4***](#_heading=h.gjdgxs)

[***ART. 1 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONI 6***](#_heading=h.30j0zll)

[***ART. 2 -OGGETTO 6***](#_heading=h.1fob9te)

[***ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 7***](#_heading=h.2et92p0)

[***ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 8***](#_heading=h.tyjcwt)

[***ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 8***](#_heading=h.3dy6vkm)

[***ART 6 – DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE 11***](#_heading=h.1t3h5sf)

[***ART. 7 – RESPONSABILITà PER INFORTUNI E DANNI 11***](#_heading=h.4d34og8)

[***ART. 8 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 12***](#_heading=h.2s8eyo1)

[***ART. 9 - RECESSO 13***](#_heading=h.17dp8vu)

[***ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 13***](#_heading=h.3rdcrjn)

[***ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 15***](#_heading=h.lnxbz9)

[***ART. 12 – PENALI E RILIEVI 15***](#_heading=h.35nkun2)

[***ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 15***](#_heading=h.1ksv4uv)

[***ART. 14 - SUBAPPALTO 16***](#_heading=h.44sinio)

[***ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA 17***](#_heading=h.2jxsxqh)

[***ART. 16 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 17***](#_heading=h.z337ya)

[***ART. 17 – SEDE E DOMICILIO LEGALE 18***](#_heading=h.1y810tw)

[***ART. 18 – FORO DI COMPETENZA 18***](#_heading=h.4i7ojhp)

**PREMESSA**

1. Con Determina del \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025, numero \_\_\_ l’Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito anche “INAF”) ha indetto ai sensi dell’art 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 (di seguito anche “***Codice Appalti***”), una gara europea a procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l'acquisizione, per un periodo di tre anni, dell'uso delle licenze denominate “*Google Workspace Enterprise Starter, Google Workspace Enterprise Standard e Google Workspace Enterprise Plus*” e prodotte dalla "*Google Incorporate*", destinate a soddisfare le esigenze sia della "*Amministrazione Centrale*" che delle "*Strutture di Ricerca*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*";
2. La procedura aperta è stata pubblicata sulla piattaforma denominata “***U-BUY***” in data \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2025;
3. In data \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2025, il RUP con apposita ha proposto la società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale affidatario dei servizi;
4. con Determina del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_, è stata disposta l’aggiudicazione in favore della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b) e c) del Codice;
6. l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito anche “***Contraente***”, “***Società***”) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali nonché dei requisiti speciali nell’ambito della specifica procedura in oggetto;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui all’articolo 18, comma 3, del Codice;
8. il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compresa la documentazione di gara, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
9. il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**ART. 1 NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’offerta economica, il Disciplinare di gara oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

3. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

* dalle clausole riportate nei documenti allegati dall’INAF nella procedura di gara;
* dalle clausole riportate nell’offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale denominato ***U-BUY*** dalla Società nella suddetta procedura;
* dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INAF e la Società;
* dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive modifiche ed integrazioni;
* dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, adottati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;
* dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “***GDPR***”) e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101;
* dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e s.m.i.;
* dalla Legge 13 agosto 2010, numero 136;
* dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
* dal Codice di comportamento dell’INAF e dal Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’INAF, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

**ART. 2 - OGGETTO**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'acquisizione, per un periodo di tre anni, dell'uso delle licenze denominate “Google Workspace Enterprise Starter, Google Workspace Enterprise Standard e Google Workspace Enterprise Plus” e prodotte dalla "Google Incorporate", destinate a soddisfare le esigenze sia della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica”.

2. In particolare, il contratto comprende la fornitura di:

* n. 2100 licenze Google Workspace Enterprise Starter;
* n. 900 licenze Google Workspace Enterprise Standard;
* n. 20 Google Workspace Enterprise Plus.

3. I servizi sono meglio specificati nel Disciplinare di gara.

4. I servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno essere rese necessariamente in conformità alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nell’offerta presentata in sede di gara, che qui si intendono integralmente richiamate e che, quindi, devono intendersi parte integrante del presente Contratto.

5. Le attività dovranno essere rese interamente a spese del Contraente. Sono, inoltre, a carico della Società i costi del proprio personale, quelli per l’eventuale formazione ed aggiornamento dello stesso.

6. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali ed ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritte nel Disciplinare di gara.

**ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto ha la durata complessiva di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione che verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata.

**ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE**

1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all’art. 2, viene determinato, per la durata di 36 (trentasei) mesi, in € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), esclusa l’Imposta sul Valore Aggiunto.

2. Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, inclusa l’Imposta sul Valore Aggiunto, è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_). 3. Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00.

**ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. La Società si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Si richiamano sul punto le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e s.m.i..

**ART 6 – DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. L’INAF individua \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inquadrato/a nel Profilo di "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", \_\_\_\_\_\_ Livello Professionale, e in servizio presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché al rilascio della certificazione di regolare esecuzione.

2. Salvo diverse disposizioni, l’INAF invia e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione.

**ART. 7 - RESPONSABILITà PER INFORTUNI E DANNI**

1. La Società nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati dal proprio personale alle persone ed alle cose in dipendenza dello svolgimento dell’appalto oggetto del presente contratto e si impegna al risarcimento di tutti i danni prodotti.

2. La Società ha depositato apposita polizza per la Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.), comprensiva di appendice in cui risulta esplicitato che la polizza medesima copre anche i servizi svolti per conto dell’INAF.

3. La polizza è finalizzata alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

4. La Società si obbliga a mantenere attiva la polizza per un periodo non inferiore ai servizi e fino a dodici mesi successivi alla loro conclusione.

5. La Società si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Impresa stessa.

6. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.

**ART. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. L’INAF si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente e qualora fosse accertato accertato il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice degli Appalti.

L’INAF tramite comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, darà alla Società un preavviso di 15 (quindici) giorni, alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. La Società avrà diritto soltanto al pagamento relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

2. L’INAF, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente a mezzo posta elettronica certificata, nel caso di violazione di quanto prescritto negli articoli del presente contratto riportati con la seguente rubrica: “*Durata del Contratto*”, “*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*”, “*Divieto di cessione del Contratto. Cessione del Credito*”.

3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4.E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, del presente Contratto, per i casi in cui l’importo delle penalità comminate dall’INAF superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.

5. L'Amministrazione, tramite il sistema BDNA, ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura il rilascio dell'informazione antimafia relativa al Contraente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Decreto Legislativo 159/2011. Nelle more del rilascio di detta informazione, tenuto conto dell'urgenza di provvedere all'attivazione della fornitura oggetto del contratto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato Decreto Legislativo 159/2011, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura competente dovessero sussistere nei confronti del Contraente cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

**ART. 9 - RECESSO**

1. L’INAF potrà recedere dal presente contratto nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e s.m.i..

**ART. 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. L’INAF, nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36. Tali variazioni verranno rese note tramite comunicazione scritta.
2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del Decreto Legislativo 36/2023, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso la Società non può far valere la risoluzione del contratto.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 11, del Decreto Legislativo 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni ai medesimi panni ed alle medesime condizioni previste dal presente contratto.

**ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, l’INAF corrisponde una anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni dell’annualità contrattuale di riferimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
2. La Società decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lei imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. La fatturazione delle prestazioni contrattuali avviene con cadenza bimestrale posticipata.
4. Ciascuna fattura è liquidata dall’INAF entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione della regolare esecuzione a cura del Direttore della Esecuzione.
5. La Società si assume l’obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della Legge 23 agosto 2010, numero 136, e s.m.i., a pena di nullità del rapporto contrattuale, sia nei rapporti verso l'INAF sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Il Contraente, il subcontraente o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'INAF e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma. La predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
6. Le fatture devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al Decreto Ministeriale 55/2013. Non saranno accettate fatture emesse con modalità differenti.
7. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dell’INAF devono specificare gli importi sia della quota imponibile che della Imposta sul Valore Aggiunto e contenere la seguente dicitura: "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633*". Inoltre, nelle fatture elettroniche, lo specifico "*campo*" relativo allo "*split payment*" deve essere contrassegnato con la lettera "***S***".
8. Le fatture elettroniche emesse dalla Società, dovranno essere intestate a:

Istituto Nazionale di Astrofisica (Codice Fiscale 97220210583), Viale del Parco Mellini numero 84, c.a.p. 00136, e contenere anche le seguenti informazioni obbligatorie:

il "Codice Univoco Ufficio" ("CUU"): 1899DE

il "Codice Identificativo di Gara" ("CIG"): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. La ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 36/2023, dovrà essere scomputata direttamente dal Contraente a monte dell’emissione di ogni singola fattura e dovrà poi essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

10. Il |Contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A , dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

11. A tal fine, la Società ha dichiarato gli estremi dei conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, al presente affidamento:

Conto Corrente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sul/i quale/i è/sono delegato/i ad operare:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12 Ai fini dell'art. 3, co.7, della 1. n. 136/2010, la Società è tenuta, altresì, a comunicare all’INAF gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.

13. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

14. Il Contraente renderà tempestivamente note all’INAF le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate e non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

15. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’INAF e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il seguente codice identificativo gara (CIG): \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

16. ll Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

**Art. 12 - PENALI E RILIEVI**

1. in caso di mancata o ritardata prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento e in ogni ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni o qualora si ravvisasse la non conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di gara nonché nell'offerta presentata, verrà applicata una penale pari allo 0,8‰ (zero/ottopermille) dell'importo contrattuale complessivo, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, per ogni prestazione non conforme, a seconda della gravità dell'inadempimento.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, comma 1. del Decreto Legislativo 36/2023, nel caso di ulteriori ritardi della Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superasse l'ammontare del 10% [diecipercento) dell'importo contrattuale, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, I'INAF risolverà il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti a periodi, verranno contestati alla Società per iscritto dal Direttore della Esecuzione del contratto. La Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore della Esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'INAF ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

6. Nel caso di applicazione delle penali, I'INAF provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

7. L'INAF potrà, altresì, indirizzare alla Società circostanziati rilievi, consistenti in comunicazioni formali che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma che costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici del servizio e che, se reiterate ed accumulate, possono dar adito a penali.

8. I rilievi possono venire emessi dal Direttore della Esecuzione del contratto e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali o di scostamenti rispetto alle prestazioni previste.

9. Qualora la Società ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, dovrà sottoporre all'INAF un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine, il rilievo non sarà più annullabile.

**ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO**

1. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione d i imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett d), punto 2, del Decreto Legislativo 36/2023. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dal art. 120, comma 12 del medesimo Decreto.

2. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi d i cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’INAF al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, I'INAF ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

**ART. 14- SUBAPPALTO**

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto.

ovvero

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l’INAF provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, comma 11, del Decreto Legislativo 36/2023.

3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'INAF, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate. emesse dal/dagli subappaltatore/i.

4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'INAF o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

6. Il Contraente trasmette all'INAF il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'INAF, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

* il nome del sub-contraente;
* l'importo del sub-contratto;
* l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. Il Contraente deve inoltre comunicare all’INAF le eventuali modifiche di tali informazioni intervenute nel corso del sub-contratto.

1. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'INAF, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023
2. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAF da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
3. ll Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'INAF inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'INAF. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'INAF, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
4. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'INAF può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/ 2023.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 19 del Codice.

**ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_, resa ai sensi dell'art. 11 7 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in favore dell'INAF.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'INAF, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'INAF qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'INAF ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo dọcumento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti percento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

6. L'INAF ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

**ART. 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art, 18, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023, ê soggetto ad imposta di bollo, a carico della Società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 18, comma 10, del citato Decreto e dal relativo Allegato 14.

2. La misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato 1.4 al Decreto Legislativo 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

3. L'imposta di bollo deve essere assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" ( F24 ELIDE), da compilare come da indicazioni contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

4. Non è ammesso il pagamento dell'imposta di bollo in modalità virtuale né con altre modalità .

5. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte 1, allegata al D.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

6. Sono comunque a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell'INAF per legge.

**ART. 17 - SEDE E DOMICILIO LEGALE**

1. Per la firma e l'esecuzione del presente atto l'INAF è rappresentata dal Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale.

Il Contraente è rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ART. 18 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.

PER INAF PER L’IMPRESA

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_